

**Civile Sent. Sez. L Num. 217 Anno 2018**

**Presidente: MANNA ANTONIO**

**Relatore: DE MARINIS NICOLA**

**Data pubblicazione: 08/01/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso 1109-2016 proposto da:

COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETA' PER AZIONI  
(COTRAL S.P.A.), in persona del legale rappresentante  
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA  
POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato  
GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende giusta  
delega in atti;

2017

3945

**- ricorrente-**

**contro**

MASSIDDA MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio degli avvocati

GIOVANNI PELLETTIERI e ROSA TRONCELLITI, che lo  
rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3943/2015 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 02/07/2015 r.g.n. 3830/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE  
MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale DOTT. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso  
per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato GIAMPIERO PROIA;

udito Avvocato ROSA TRONCELLITI.

## FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 2 luglio 2015, la Corte d'Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da Massimo Massidda, nei confronti di CO.TRA.L – Compagnia Trasporti Laziali S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli successivamente all'annullamento giudiziale per vizio formale di altro licenziamento disciplinare comminato in precedenza e fondato sui medesimi addebiti, ordinando la reintegrazione del lavoratore e condannando la Società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni omesse senza detrazione alcuna per *aliunde perceptum*.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'intimazione del nuovo licenziamento fondata sulla mera reiterazione della contestazione, valutata in sede giudiziaria generica avente ad oggetto le medesime mancanze con applicazione della medesima sanzione espulsiva, operata in violazione del principio del *ne bis in idem* e, così, in condizioni di intervenuta consumazione del relativo potere.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso il Massidda.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del principio del *ne bis in idem*, degli artt. 1423 e 2909 c.c., dell'art. 53 dell'All. A) al R.D. n. 148 del 1931, dell'art. 7 l. n. 300/1970 e dell'art. 324 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla non rinnovabilità del licenziamento dichiarato illegittimo in sede giudiziaria ancorché per vizi meramente formali.

Con il secondo e terzo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., 18 l. n. 300/1970 e 6 CCNL 23.7.1976, la Società ricorrente, in via subordinata con riferimento all'ipotesi della conferma della pronuncia dichiarativa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'illegittimità del licenziamento intimato, deduce l'erroneità della statuizione resa dalla Corte territoriale in ordine alla determinazione del risarcimento dovuto, per la carenza di prova circa il valore della retribuzione globale di fatto ed il mancato accertamento dell'*aliunde perceptum e percipiendum*.

Il primo motivo deve ritenersi fondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 19.3.2013, n. 6773) secondo cui è consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, essendo stata l'illegittimità del primo licenziamento dichiarata con riferimento alla genericità della contestazione, da ritenersi, contrariamente a quanto il resistente ancora sostiene nella memoria ex art. 378 c.p.c., vizio di carattere formale, in quanto afferente alla formulazione dell'atto di avvio del procedimento disciplinare, vizio che tuttavia non può non rilevare in sede di giudizio di rinvio, nel corso del quale dovrà procedersi alla rivalutazione dell'intimato recesso, omesso dalla Corte territoriale, investendo anche il profilo del rispetto delle forme precedentemente disattese e delle connesse garanzie procedurali, prima tra le quali quella attinente al diritto di difesa del lavoratore, suscettibile, considerato appunto il vizio originario, di risultare pregiudicato dal rilevante lasso di tempo intercorso tra il primo licenziamento e la sua rinnovazione.

Il motivo va dunque accolto, derivandone l'assorbimento degli altri, e l'impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata <sup>in ragione del motivo accettato</sup> e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2017

Il Consigliere est.  
*Nicola De Marinis*

Il Presidente  
*Mario Merone*

% 2

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria

oggi, ..... - 8 GEN. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

